

## Legge sulle poste (LPO)

Avamprogetto

### Modifica del ...

---

I

La legge del 17 dicembre 2010<sup>1</sup> sulle poste è modificata come segue:

*Art. 16 cpv. 4 lett. b*

<sup>4</sup> Sono concesse riduzioni per la distribuzione di:

*b. Concerne soltanto il testo francese.*

*Titolo prima dell'art. 19a<sup>2</sup>*

#### **Sezione 3a: Riduzione per il recapito mattutino della stampa regionale e locale**

*Art. 19a, rubrica<sup>3</sup>*

Concessione della riduzione

*Art. 19b cpv. 3 e 4<sup>4</sup>*

<sup>3</sup> Non possono utilizzare i ricavi derivanti dal recapito mattutino beneficiante della riduzione per accordare ribassi su altre attività.

<sup>4</sup> Forniscono all'UFCOM le informazioni di cui necessita per adempiere i suoi compiti.

*Titolo prima dell'art. 19d*

#### **Sezione 3b: Riduzione per la distribuzione della stampa associativa e delle fondazioni**

*Inserire gli articoli 19d–19f prima del titolo della sezione 4*

*Art. 19d* Concessione della riduzione

<sup>1</sup> Le riduzioni sono concesse per la distribuzione regolare di giornali e periodici della stampa associativa e delle fondazioni effettuata da fornitori di servizi postali registrati (art. 19e cpv. 1). Sono finanziate tramite i contributi di cui all'articolo 16 capoverso 7 lettera b.

<sup>2</sup> I giornali e i periodici beneficiano per ogni esemplare di una riduzione sul prezzo di distribuzione secondo l'articolo 19e capoverso 4.

*Art. 19e* Obblighi dei fornitori

<sup>1</sup> I fornitori di servizi postali che distribuiscono i giornali e i periodici della stampa associativa e delle fondazioni sostenuti tramite la riduzione per la distribuzione, devono registrarsi presso l'UFCOM.

<sup>2</sup> Sul piano contabile devono separare la distribuzione regolare dei giornali e dei periodici della stampa associativa e delle fondazioni sostenuta tramite la riduzione per la distribuzione dalle altre attività.

<sup>3</sup> Non possono utilizzare i ricavi derivanti dalla distribuzione regolare di giornali e periodici della stampa associativa e delle fondazioni sostenuta tramite la riduzione per la distribuzione al fine di accordare ribassi su altre attività.

<sup>4</sup> Devono stabilire i prezzi per la distribuzione di giornali e periodici indipendentemente dalla distanza e secondo principi uniformi.

<sup>5</sup> Forniscono all'UFCOM le informazioni di cui necessita per adempiere i suoi compiti.

*Art. 19f* Procedura e vigilanza

<sup>1</sup> Il Consiglio federale disciplina la procedura per il calcolo e il versamento della riduzione per la distribuzione.

<sup>2</sup> L'UFCOM può coinvolgere la Posta nell'esecuzione ai sensi di questa sezione.

<sup>3</sup> Esso verifica periodicamente il rispetto dei requisiti di cui all'articolo 19e capoverso 4.

<sup>1</sup> RS 783.0

<sup>2</sup> FF 2025 1104

<sup>3</sup> FF 2025 1104

<sup>4</sup> FF 2025 1104

## II

<sup>1</sup> La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

<sup>2</sup> Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.